

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DEL P.O."C.T.O".**

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis IGLESIENTE, di seguito
denominata **ASL 7** con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 81, codice
fiscale e partita IVA 03990310926 , nella persona del Direttore Generale
Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

ABIO Associazione per il Bambino In Ospedale odv, di seguito
denominata **ABIO** con sede legale in Iglesias via Francesco Petrarca 31,
C.A.P. 09016 codice fiscale 90023510929 in persona del suo Presidente e
rappresentante legale, signora Annalisa Atzei nata ad Iglesias il 03/04/1977
cod fiscale TZANLS77D43E281E

Premesso che

-con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,
aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha
riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della
cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo
Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

-come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino
all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione

degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ;

-le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

- l'Associazione è iscritta dal 23 febbraio 2023 al RUNTS e dispone di personale volontario necessario ed adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

L'oggetto della collaborazione consiste nella attivazione di strategie per ridurre al minimo nei bambini e negli adolescenti il trauma del ricovero secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2 ;

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, e agli utenti del Reparto di Pediatria del P.O. C.T.O. di Iglesias offrendo loro calore umano, dialogo, sostegno contro la

sofferenza, l'isolamento, la noia. Si impegna a prestare le suddette attività per gli utenti della ASL 7 ed a svolgere eventuale attività di supporto all'accoglienza, al collegamento tra persona assistita e famiglia e a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti, culturali e ludiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute", attualmente in vigore nelle more di regolamentazione aziendale. L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse. -----

Art. 3 – Luogo di svolgimento

L'attività ludico-ricreativa dell'Associazione verrà svolta nella stanza di degenza o nella sala adibita a ludoteca del Reparto di Pediatria, secondo le indicazioni del Responsabile del Reparto. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione di volontariato ABIO ODV saranno disponibili a partecipare alle riunioni dell'Unità Operativa con il personale sanitario, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Coordinatore della struttura interessata.

Art. 4 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute" che

è rimasto in vigore nelle more di nuova regolamentazione aziendale.

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato progetto. L'Associazione si impegna inoltre a: - formare adeguatamente i Volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario delle strutture della ASL n. 7 presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario; fornire alla Struttura dove viene svolta l'attività di volontariato e alla macrostruttura di riferimento (Direzione Presidio Ospedaliero), l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Art. 5 – Impegno della ASL 7

L'ASL 7 si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell'Art. 14 del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della

loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'onere della copertura sarà a carico della ASL 7, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Art. 7 – Accesso alla Unità operativa

L'accesso dei volontari alla Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Struttura di riferimento, così pure le eventuali variazioni. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno della struttura frequentata. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio. Ogni volontario operante presso le strutture della ASL 7 deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10. I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede sempre in ordine e pulito), con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani. Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le Strutture della ASL 7 previ accordi specifici con la Direzione del

Presidio Ospedaliero C.T.O.

Art. 8 – Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. L'ASL 7, nella persona del Responsabile della Unità Operativa interessata, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima. Si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 – Trattamento dati

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione. I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – Regolamento Europeo 2016/679 – D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso

l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà la durata di 1 anno, a decorrere dal 01/07/2024. Il rinnovo tacito non è consentito. La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento. La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro unico nazionale del Terzo settore o e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 – Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art.

89, comma 18). Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Art. 12 – Documenti Allegati

Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante: 1. il “Regolamento per la disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'Azienda Salute” firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente; 2. il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) firmato, per presa visione, dal Legale rappresentante dell'Ente; 3. il Progetto delle Attività oggetto della collaborazione tra Associazione e ASL n.7; 4. il Curriculum dell'ABIO Iglesias odv; l'addendum per la nomina del responsabile esterno per il trattamento dati (art. 28 Reg.UE 2016/679)

Letto, approvato e sottoscritto

Asl n. 7 Sulcis Iglesiente

ABIO Associazione per il Bambino In Ospedale odv

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Capus

(Dott.ssa Annalisa Atzei)

